

FEDERAZIONE NAZIONALE MINISTERI

Prot. n. 12_886_MINISTERI

Roma, 20 dicembre 2007

[Info Ministeri n. 90](#)

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Quinta lettera a tutte le elette, gli eletti e non eletti RSU - UGL

Care Elette, Eletti e non Eletti,

Eccomi di nuovo a scriverVi in merito ad una importante figura, che mai dovrà mancare negli ambienti di lavoro; il rappresentante per la sicurezza. La UGL, è sempre stata determinata e determinante affinché questa importante figura professionale fosse creata ed introdotta in tutti gli ambienti di lavoro. Il rappresentante per la sicurezza ha specifici compiti e responsabilità, attraverso i quali tutela e garantisce i giusti parametri della qualità e della salute nel posto di lavoro. Pertanto, invito le RSU elette nelle liste della UGL, a candidarsi anche per questo importante e delicato compito, in quanto la UGL non solo, si è sempre battuta per la tutela dei lavoratori in base al CCNL, ma è sempre stata attenta a tutto ciò che è intorno ad essi; l'ambiente di lavoro! E' proprio attraverso un ambiente di lavoro salutare, che un lavoratore può esprimere il meglio di se, e far emergere, applicandola al meglio, la propria professionalità. Quindi, più l'ambiente di lavoro è salubre e più si produce. Per renderVi edotti sulle nozioni basilari, alle quali andrete incontro, in caso di una Vostra candidatura a rappresentanti per la sicurezza, allego a questo Mio breve prologo, un articolato memorandum.

IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA NEL PUBBLICO IMPIEGO PREMESSA

Il D.lgs. 626/94 concernente l'applicazione di provvedimenti volti a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; sovrapponendosi alla precedente normativa (D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56) trasforma, il preesistente sistema

00186 Roma - Via del Corea, 13 - Tel. 06/3233363 - 06/36000316 - 06/32541193 - 06/3203311 Fax 06/3226052
e-mail: ugl.statali@libero.it - paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930
sito web: www.uglstatali.it

Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.

*Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

della sicurezza, basato principalmente sulla prevenzione tecnologia, ad un sistema basato sulla prevenzione soggettiva, ponendo l'uomo, anziché la macchina al centro della organizzazione della salute sul posto di lavoro.

IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

L'art. 18 del D.lgs. 626/94 comma 1, contiene il principio generale che; in tutte le Amministrazioni o unità lavorative è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza per tutti i lavoratori.

- In Amministrazioni fino a 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno.
- In Amministrazioni da 16 fino a 200 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza si individua nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
- In Amministrazioni da 201 fino a 1000 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza sono 3 unità e si individuano nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
- In Amministrazioni con più di 1000 dipendenti, il numero dei rappresentanti per la sicurezza è pari a 6 e, sono eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.

Nelle Amministrazioni che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre i permessi già previsti per le RSU, hanno diritto ad ulteriori permessi retribuiti, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

PROCEDURE PER L'ELEZIONE O DESIGNAZIONE DEL R.L.S.

Per le seguenti procedure non viene utilizzato il monte ore di permessi retribuiti, in quanto, l'attività è considerata tempo di lavoro. La procedura applicata è quella per l'elezione delle RSU.

- a) All'atto della costituzione delle RSU, il candidato a rappresentante per la sicurezza, viene indicato specificamente tra i candidati preposti per l'elezione delle RSU.
- b) Nei casi in cui si siano già costituite le RSU; entro trenta (30) giorni i rappresentanti della sicurezza devono essere designati all'interno delle RSU elette.

La designazione dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori, nel caso di diverso parere da parte dell'assemblea, si procederà ad una nuova designazione sempre nell'ambito delle RSU elette.

Nel caso di dimissioni delle RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuove elezioni e comunque non oltre i 60 giorni. In questo caso, competono solo le ore di permesso retribuito relative al periodo dell'esercizio della funzione stessa.

Nei casi in cui le RSU non siano ancora costituite, e/o nel loro interno non sia stato individuato il rappresentante per la sicurezza, in Amministrazioni dove coesistono RSU e RSA, la individuazione del rappresentante della sicurezza avviene per tramite di una elezione, anche con liste separate e concorrenti tra loro, a suffragio universale ed a scrutinio segreto. L'elettorato passivo è riservato ai componenti della RSU e delle RSA.

In assenza di Rappresentanze Sindacali, il rappresentante della sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno. Il verbale della elezione, contenente il/i nominativo/i dei rappresentanti della sicurezza, deve essere comunicato all'Amministrazione. I rappresentanti della sicurezza, anche in questo caso, restano in carica tre anni.

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza, ha il diritto di accesso nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle esigenze produttive e con le limitazioni previste dalla legge. Segnala preventivamente al datore di lavoro, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro, che può anche svolgerle congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione incaricato dall'Amministrazione.

L'Amministrazione deve consultare il rappresentante della sicurezza, su tutti gli interventi, per i quali la disciplina legislativa preveda l'intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante della sicurezza, nell'ambito della consultazione, ha facoltà di formulare le proprie proposte ed osservazioni, che andranno scritte sul verbale dell'incontro, firmato dall'Amministrazione e dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza, ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione sul rapporto di valutazione dei rischi, custodito presso le Amministrazioni. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti, si intendono quelle riguardanti

l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Il rappresentante per la sicurezza, in merito alle notizie ed alla documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione.

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto alla formazione, gli oneri sono a carico dell'Amministrazione e si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla legge, per lo svolgimento dell'attività.

La formazione professionale, deve prevedere un programma base di 32 ore che, nelle Amministrazioni con meno di 16 dipendenti, si svolgerà in due parti.

Il corso per la formazione, dovrà comprendere;

- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione.
- Metodologie minime delle comunicazioni.

L'Amministrazione ogni volta che vengano introdotte innovazioni, che abbiano rilevanza ai fini della tutela, della salute e della sicurezza, deve prevedere un corso di integrazione della formazione.

RIUNIONI PERIODICHE

In applicazione dell'art. 11 del D.lgs. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza, può chiedere la convocazione, al presentarsi di situazioni di rischio o di rilevanti variazioni delle condizioni di prevenzione negli ambienti di lavoro. Al termine degli incontri (anche straordinari) dovrà essere redatto verbale firmato dall'Amministrazione e dal rappresentante della sicurezza.

STRUMENTI PER ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

In conformità a quanto previsto da punto 4 dell'art. 18 del D.lgs. 626/94, il rappresentante per la sicurezza può essere autorizzato all'utilizzo dei strumenti in disponibilità della struttura lavorativa. Tra i quali rientrano; il locale a disposizione della rappresentanza sindacale e la consultazione delle pubblicazioni tecniche, nella specifica materia.

In caso di controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, queste, dovranno essere esposte ai costituiti Organismi paritetici, di cui all'art. 20 del D.lgs. 626/94, su base territoriale, secondo la struttura del Comparto. In ogni caso, la funzione di prima istanza, di riferimento conciliativo in merito alle controversie sorte sull'applicazione dei diritti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)